

MINISTERO DELLA SALUTE

■ DECRETO 15 marzo 2012, n. 121

Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti. (12G0144) (GU n. 179 del 2-8-2012)

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2012

in vigore dal: 3-8-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.M. 28 aprile 2009, n. 132, recante "Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2009, n. 221;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il parere reso dal Centro nazionale sangue dell'Istituto Superiore di sanità reso in data 25 ottobre 2010, n. CNS 0001164;

Udito il parere del Consiglio di Stato numero 2065/2001 espresso nella seduta del 7 ottobre 2011;

Vista la nota n. 8407 del 29 novembre 2011, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, la modifica allo schema di regolamento e' stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 3 del D.M. 28 aprile 2009, n. 132, e' modificato come segue:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "per i soggetti talassemici" sono aggiunte le seguenti parole: ", i soggetti affetti da drepanocitosi o anemia falciforme".